

DETERMINAZIONE N. 807 DEL 13 SETTEMBRE 2011

AREA SELLA – OGGETTO AMMISSIONE ALL'ESAME PER RILASCIO PATENTE ALLIEVO FANTINO
ARTT.38, 39, 40 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE AREA SELLA AL SIG. FELE ANDREA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la richiesta di ammissione all’esame, per la concessione della patente di Allievo Fantino stabilita dall’art. 39, del regolamento delle corse dell’Area Sella, presentata dall’Allenatore De Mola Massimo, per l’apprendista Sig. Fele Andrea a conclusione del periodo obbligatorio di apprendistato a norma degli artt. 38 e 40 del suindicato Regolamento;

PRESO ATTO della dichiarazione inoltrata in data 11.09.2011, dall’allenatore professionista De Mola Massimo circa l’idoneità a montare in corsa dal suindicato apprendista;

VISTI gli artt. 38, 39, 40, del Regolamento delle Corse dell’Area Sella;

RILEVATA la regolarità della documentazione stessa presentata, come accertato dal competente ufficio;

DETERMINA

di ammettere agli esami per la concessione della patente di allievo fantino ai sensi degli artt. 38, 39, 40 del regolamento delle corse il Sig. Fele Andrea nata a Nuoro il 13.05.1994 e di concedere alla stessa la patente di allievo fantino in caso di esito positivo dell’esame di cui all’art. 40.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

ASSI

Successore *ex lege* Unire
Legge 15 luglio 2011, n. 111

- saranno escluse le offerte che presentino correzioni non confermate con apposita firma e data del sottoscrittore, che deve essere lo stesso che ha firmato l'offerta;
- saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità previste ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;
- nel caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti le offerte verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano e non verranno restituiti;
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere a meno che l'errore renda inverosimile l'offerta;
- in caso di offerte con punteggio uguale, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Per la stipulazione del contratto vengono richiamate le nuove disposizioni dell'art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 163/2006 in ordine al termine dilatorio tra la comunicazione di aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto.

In ogni caso l'ASSI, al fine di evitare pregiudizi in merito all'esecuzione del servizio, potrà chiedere alla società aggiudicataria di avviare le attività propedeutiche necessarie per assicurare il servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 70, comma 5, del Codice, la società dovrà presentare, in originale o in copia autenticata ed in bolla, laddove previsto dalla normativa vigente, la seguente documentazione:

- 1) idoneo documento attestante la costituzione della cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali;
- 2) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

La Società alla quale sia stato comunicata l'aggiudicazione definitiva dovrà provvedere alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nei termini, secondo le modalità indicati nel precedente paragrafo 7.

Nel caso in cui la società non fornisca la documentazione probatoria o in caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente nuova formulazione della graduatoria finale, nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, fatta salva ogni altra azione giudiziaria.

11. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ) E PENALI

Si riportano di seguito alcune condizioni inerenti all'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, la verifica della loro regolare esecuzione, il pagamento del relativo corrispettivo, gli obblighi di tracciabilità (cfr. determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).

ASSI

Successore *ex lege* Unire
Legge 15 luglio 2011, n. 111

vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010) i casi di applicazione delle penali:

1. le prestazioni ed i servizi oggetto di contratto dovranno essere eseguiti nei termini e nei tempi stabiliti nel capitolato tecnico (All. C). Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della puntuale e precisa esecuzione delle attività richieste e acquisizione del benessere al pagamento da parte del Dirigente dell'area tecnica interessata. In caso di esito negativo della verifica di regolarità, la Società aggiudicataria è obbligata ad apportare le correzioni e/o le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune dall'ASSI, entro il termine che sarà da quest'ultima indicato. La verifica di regolarità sarà, quindi, ripetuta all'esito delle menzionate correzioni.

Il pagamento per il servizio prestato e per le forniture eseguite verrà effettuato, dietro presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero CIG 325072357A assegnato alla presente gara dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Si precisa che la società aggiudicataria assumerà, con l'aggiudicazione dell'appalto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, a tal fine, comunicherà i dati relativi a:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al servizio;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto (cfr. art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

Anche gli eventuali subappaltatori/subcontraenti della società aggiudicataria, per tutte le forniture e le attività riguardanti il presente appalto, assumeranno anch'essi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al citato art. 3 della legge 136/2010. La società aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSI ed alla Prefettura competente territorialmente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

3. Il mancato rispetto delle condizioni specificate nel capitolato e nel contratto comporterà l'irrogazione di una penale pari all'importo di € 500,00 per ogni inadempimento accertato e contestato per iscritto dall'Agenzia, fino alla risoluzione del contratto. Anche in seguito all'applicazione della penale la Società resterà obbligata alla corretta e completa esecuzione della relativa prestazione. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti della Società dipendenti dal contratto, ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione, senza bisogno di diffida, né di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di escussione, totale o parziale della garanzia, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione al riguardo.

ASSI
Successore *ex lege* UNIRE
del 15 luglio 2011

ASSI

Successore *ex lege* Unire
Legge 15 luglio 2011, n. 111

Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per l'ASSI la facoltà di risolvere il contratto.

4. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASSI a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterato inadempimento dell'aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato e comunicato con lettera a.r. dall'ASSI per porre fine all'inadempimento, l'ASSI medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare le penali di cui al precedente paragrafo 11.

13. RECESSO

1. L'ASSI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ii) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare;
- iii) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso del presente disciplinare;
- iv) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- v) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

3. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'ASSI.

ASSI

Successore *ex lege* UNIRE
Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

4. In caso di recesso dell'ASSI l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

14. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, neppure parzialmente.

È ammesso il subappalto secondo le modalità stabilite nell'art. 118 del Codice, nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto e previo consenso dell'ASSI subordinato alla verifica del possesso in capo al subappaltatore delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASSI di quanto subappaltato. L'affidamento in subappalto, ai sensi del su richiamato art. 118, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente, all'atto della presentazione della documentazione amministrativa (busta n. 1) deve indicare le attività che intende subappaltare;
- b) l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice, nonché la documentazione.

15. AUMENTO O DIMINUIZIONE

L'ASSI ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo previsto, si applicheranno i prezzi unitari indicati nell'offerta economica per la parte del contratto da eseguire.

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.

Per motivate e straordinarie esigenze, l'ASSI si riserva la facoltà di variare il contratto fino al doppio quinto dell'importo, ai sensi dell'art. 27 del d.m. del 28 ottobre 1985.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto al concorrente invitato di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d. lgs. n° 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

ASSI

successore ex lege UNIRE

del 15 luglio 2011

ASSI

Successore *ex lege* Unire
Legge 15 luglio 2011, n. 111

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'ASSI compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alla finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché dell'affidamento in adempimento a precisi obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dalle Società concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art. 26 del d. lgs n. 196/2003.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati forniti dalle Società concorrenti potranno essere comunicati a:

- altre amministrazioni pubbliche ovvero autorità di controllo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso alla documentazione della procedura, nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato d. lgs. n° 196/2003.

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Società si sottopone espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Ciascuna Società concorrente potrà specificare, nell'offerta tecnica, se e quale parte della documentazione presentata, ritiene debba essere coperta da riservatezza con riferimento a comprovati diritti relativi a marchi, *know-how*, brevetti etc.

17. FORO COMPETENTE.

Per ogni eventuale controversia inerente alla gara e all'appalto è competente il foro di Roma.

18. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, si comunica quanto segue:

- il procedimento amministrativo avrà la durata di 180 giorni;
- l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio amministrazione;
- il responsabile del procedimento di gara è la dott. M. Antonietta Coreno Adriano, alla quale potranno essere richieste informazioni inerenti alla procedura di gara esclusivamente per iscritto tramite fax - 06.51897.752 - oppure e-mail (a.coreno@unire.it) entro il **28 settembre 2011**;

ASSI
successore *ex lege* UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

ASSI

Successore *ex lege* Unire
Legge 15 luglio 2011, n. 111

- informazioni di carattere tecnico relative al capitolato di gara potranno essere richieste alla dottoressa Sveva Davanzo s.davanzo@unire.it - tel. (06 51897.204) entro la medesima data sopra riportata.

Si precisa inoltre che la data e l'ora dello svolgimento delle sedute pubbliche diverse da quella dedicata all'apertura dei plichi già fissata nel precedente paragrafo 9, nonché le eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere, saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia www.unire.it (bandi di gara), almeno 48 ore prima.

19. ALLEGATI

Del presente disciplinare di gara, formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

Allegati A, A/1 e A/2: Domanda di partecipazione, *Fac-simile* di dichiarazione e fac-simile a corredo dell'offerta + All. A/2.

Allegato B: Modulo per l'offerta economica

Allegato C: Capitolato tecnico.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

ASSI
successore *ex lege* UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

Allegato A

Marca da
bollo legale
(€ 14,62)

Spett.le
ASSI (Successore ex lege UNIRE)
Via Cristoforo Colombo, 283/A
00147 ROMA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CORRIERE DEI PLICHI E
DELLE SACCHE CONTENENTI CAMPIONI BIOLOGICI (CIG 325072357A).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA.

Il sottoscritto nato il a
..... in qualità di
dell'impresa con sede in
..... con partita IVA n. codice fiscale n.
con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

.....
.....

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....
.....

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

Oppure

- come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:

.....
.....

Oppure

- come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
.....

ALLEGA

la documentazione sotto indicata, richiesta nel disciplinare:

1. Dichiarazione unica (all. A1).
2. Copia del capitolato tecnico, timbrato e sottoscritto su ogni pagina per accettazione.
3. Attestazione di avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio.
4. Dichiarazione di impegno del fideiussore (art. 75, comma 8, d. lgs. n. 163/2006).
5. Originale o copia autentica del versamento della contribuzione a favore dell'AVCP.
6. Certificato originale o copia conforme rilasciato dalla CCIAA (*ove non autodichiarato*).
7. Certificazione originale o copia conforme della certificazione di qualità (*ove non autodichiarata*).

Data _____

Timbro e firma leggibile

N.B. *Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, PENA L'ESCLUSIONE.*

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

Allegato A/1

(Fac-simile della dichiarazione da redigere su carta intestata della Società offerente specificando le opzioni e/o i dati racchiusi tra parentesi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

EX ART. 46 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del d. lgs 12.04.2006, n. 163, e, più precisamente, dichiara:

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

Oppure

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX;

Oppure

che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al d. lgs. n. 270/99;

c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

e) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera b), del d. lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione –

ASSI
successore ex lege
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del d. lgs 163/2006;

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure

che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del d. lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

Oppure

che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del d. lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente – l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato;

h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del d. lgs 12.04.2006, n. 163;

Oppure

h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del d. lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

.....
.....

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio

ASSI
successore ex lege (art. 111)
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)